

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Presidenza

UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

L'Avvocato Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n°10;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n° 20;

VISTO l'articolo 36, comma 8, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005;

VISTO l'articolo 9, comma 3, lett.a) del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005;

VISTO l'articolo 42 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005;

VISTO il D.A.G. n. 31 del 01/06/2010 con il quale sono stati fissati i criteri di affidamento degli incarichi dirigenziali, previa informazione e successiva concertazione con le OO.SS., giusto verbale della seduta del 01/03/2010, nel corso della quale detti criteri sono stati concertati – ad integrazione dei criteri generali previsti dalla legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro per l'area dirigenziale;

VISTO l'articolo 66, comma 5, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005;

VISTO l'articolo 64, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10, per il quadriennio giuridico 2002 – 2005 e per i bienni economici 2002 – 2003 e 2004 – 2005 che determina i valori economici della retribuzione di posizione parte variabile, comprensivi della tredicesima mensilità, sulla base dei criteri preventivamente definiti tenendo conto dei parametri connessi alla posizione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità delle gestioni interne ed esterne in relazione alle seguenti tre fasce:

- fino a euro 3.873,00;
- da euro 3.873,00 a euro 15.494,00;
- da euro 15.494,00 a euro 23.240,00.

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19;

VISTO il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n° 12;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota n.14683 del 18/05/2010 con la quale l'Avvocato Generale ha conferito all'Avv. Vittorio Marino la delega alla concertazione con le Organizzazioni sindacali;

VISTO il verbale del 03/06/2010 della seduta con le OO.SS. – giusta autoconvocazione del 25/05/2010 – nel corso della quale è stato concertato il sistema dei criteri che determinano i valori economici della retribuzione di posizione parte variabile, comprensivi della tredicesima mensilità, dei dirigenti dell'Ufficio Legislativo e Legale;

RITENUTO di dovere adottare i criteri così come concertati con le OO.SS. nelle sedute del 25/05/2010 e 03/06/2010.

DECRETA

Sono approvati i criteri per l'articolazione e la pesatura delle strutture intermedie, di base e di staff dell'Ufficio Legislativo e Legale che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Palermo, 10/06/2010

L'Avvocato Generale

f.to Cons. Romeo Palma

f.to Avv. M.Maddalena Nicoletti

f.to Arch. Anna Saffiotti



Oggetto: Criteri generali per l'articolazione delle posizioni dirigenziali e relativi compensi. Pesatura strutture Ufficio legislativo e legale.

La riorganizzazione dell'Amministrazione regionale e dei Dipartimenti regionali introdotta con l.r. 19/2008 ha determinato una diversa denominazione degli Assessorati regionali e una contemporanea redistribuzione delle competenze in dettaglio puntualizzata nel regolamento approvato con D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e in corso di modifica secondo il percorso all'uopo previsto dall' art. 5, comma 1 del D.P. 5.12.2009 n. 12 (tavolo tecnico) e la formale adozione del provvedimento di modifica da parte della Giunta regionale ex art. 11, comma 2 l.r. n. 20/2003

In particolare si è scelto di formalizzare l'attribuzione all'U.L.L., di tutto il contenzioso in cui la Regione siciliana è parte processuale con la soppressione delle competenze (e delle strutture intermedie e di primo livello) gestite direttamente presso i singoli Dipartimenti.

L'iniziativa di operare l'attribuzione all'U.L.L. di tutto il contenzioso che vede interessata la Regione siciliana, consente la *reductio ad unitatem* della materia in capo all'Ufficio istituzionalmente deputato (con indubbi effetti positivi, quantomeno in termini di costante monitoraggio dell'andamento del contenzioso e dei suoi effetti sul bilancio regionale e, in presenza di reiterate pronunce negative, di proposta al Governo regionale di eventuali correttivi).

Ne è derivata la necessità di modificare la struttura organizzativa dell'Ufficio Legislativo e legale in modo speculare, apportando con immediatezza le modifiche che consentono di operare in sinergia con la nuova organizzazione per il concreto avvio della riforma.

PREMESSA

L'Ufficio Legislativo e Legale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 1, del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10, determina i valori economici della retribuzione di posizione parte variabile, comprensivi della tredicesima mensilità, sulla base dei seguenti criteri generali preventivamente definiti tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) rilevanza peculiarità ed autonomia delle funzioni ascritte;
- b) linee di attività affidate;
- c) effettivo esercizio di attività per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi professionali ovvero il possesso di abilitazioni professionali;
- d) risorse umane e finanziarie e strumentali assegnate;
- e) espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti dall'amministrazione regionale.

Appare opportuno, anche al fine di fissare concretamente i criteri di riferimento per la determinazione dei compensi relativi alle posizioni dirigenziali, richiamare che l'Ufficio Legislativo e Legale è un Dipartimento regionale che, tra le altre:

1. esercita funzioni consultive di supporto all'azione di Governo e, in concreto, nei confronti di tutti i rami di amministrazione regionale che ne facciano richiesta. L'attività consulenziale, pertanto, viene resa su richiesta dei singoli rami dell'Amministrazione e nei confronti di ogni materia di competenza, e presuppone una peculiare, approfondita e specifica competenza;

2. è impegnato nel gravoso e quotidiano lavoro di verifica preliminare della ammissibilità/fondatezza delle migliaia di ricorsi straordinari al Presidente della Regione proposti nei confronti di atti soggettivamente regionali cioè emanati dalla amministrazione regionale, dagli enti pubblici (anche economici) regionali, dagli enti soggetti a vigilanza regionale (enti locali, ASL ecc), o oggettivamente regionali cioè adottati da Organi statali, nell'esercizio di funzioni regionali;

3. opera per la tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione attraverso l'assistenza e il patrocinio della stessa nei casi in cui la Regione non può avvalersi ai sensi del d.lvo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

4. cura la revisione tecnica, il coordinamento formale e l'eventuale redazione di schemi legislativi e regolamentari, ed esamina gli schemi di regolamento da sottoporre al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.

Inoltre:

1. è in atto in itinere l'attuazione della riforma delle strutture assessoriali e dipartimentali avviata con la legge regionale n.

19/2008 che, nel modificare e/o accorpare funzioni già esercitate dai Dipartimenti regionali – specificando, nel contempo, ambiti di esercizio dell’azione istituzionale -, presuppone (e non soltanto nella fase di *start up*) un qualificato contributo consulenziale di questo Ufficio per la prosecuzione, senza soluzioni di continuità, dell’attività regionale;

2. la produzione legislativa nazionale – specie attraverso l’entrata in vigore di una copiosa e innovativa legislazione di settore dell’ultimo anno – impone (a tutela della specialità delle competenze legislative che pertengono alla regione Siciliana) un tempestivo monitoraggio dei contenuti di tale normazione, e una motivata attività di analisi degli eventuali effetti (immediati e/o a regime) che tale produzione legislativa determina sul tessuto normativo regionale;

3. il definitivo avvio del PO 2007/2013 impegna l’Ufficio in una quotidiana attività di supporto alla corretta predisposizione di atti (anche relativi a procedure concorsuali da bandire) strumentali a dar corso alla spesa dei fondi europei, attività resa spesso informale e per le vie brevi per evidenti ragioni di celerità;

Criteri guida

Per quanto sopra appare di tutta evidenza, in continuità con i criteri ad oggi vigenti in ordine alla determinazione dei valori economici della retribuzione di posizione parte variabile, comprensivi della tredicesima mensilità, che vada affermata, con la sola eccezione dell’Area AA.GG. e del Servizio GURS, **l’equivalenza delle Strutture** dell’Ufficio Legislativo e Legale sulla base delle seguenti considerazioni:

- Sostanziale omogeneità delle funzioni ascritte, diversificate esclusivamente in ragione delle materie attribuite ;
- Particolare autonomia, sotto il profilo professionale ed organizzativo, caratterizzata da forme di collaborazione diretta con l’Avvocato Generale ;
- Complessità delle linee di attività affidate, comportanti collaborazione e raccordo operativo con la totalità dell’Amministrazione regionale e con gli organi di vertice politico e burocratico ;
- Effettivo esercizio di attività di natura legale per le quali è necessaria l’iscrizione all’Albo degli Avvocati ovvero, comunque, il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense;
- Interscambiabilità nella trattazione degli affari, non circoscritta alle aree omogenee di competenza.

Con riferimento all’Area AA.GG. deve invece evidenziarsi che le competenze proprie dell’area sono caratterizzate in positivo dalla complessità delle linee di attività – accentuata anche dall’attribuzione di specifiche deleghe – e dal raffronto con le competenze delle altre strutture intermedie deputate alla stesura di pareri/relazioni.

Peculiare è anche la caratterizzazione del Servizio Gazzetta Ufficiale la cui attività, partecipata da più di 20 dipendenti, e da considerarsi “*servizio pubblico essenziale*” è connotata dallo svolgimento di una attività con profili prettamente commerciali, e che si sostanzia anche nella realizzazione di specifica attività redazionale,

attività entrambe che richiedono una specifica professionalità.

Proprio per la natura dell'attività posta in essere la "pesatura" va effettuata prendendo a parametro la complessità dei procedimenti di pertinenza e le peculiarità sopra cennate di cui costituiscono parametri oggettivi la quantità dei provvedimenti pubblicati, il totale di pagine stampate, la regolarità delle pubblicazioni (che non possono avere alcuna soluzione di continuità) anche in correlazione al numero di dipendenti, e la particolare delicatezza dell'attività di continuo contatto con le Amministrazioni e i soggetti inserzionisti prodromica alla pubblicazione.

Anche per tali due strutture la pesatura deve attestarsi, per impegno professionale e carico complessivo di attività, alla pari delle altre strutture dell'ufficio legislativo e legale valendo per tutte, tra l'altro, la considerazione che l'equivalenza economica delle strutture facilita il processo di rotazione previsto dall'art.9 comma 1 della legge 10/2000 e dall'art. 36, comma 8 del CCRL.

Determinazione valore economico

Pertanto si ritiene di dovere fissare la misura delle retribuzioni di parte variabile, ai sensi del citato art. 64 del CCRL di lavoro del personale con qualifica dirigenziale indistintamente nella seguente misura prevista dal CCRL:

Le posizioni di collaborazione e coordinamento equiparate alle strutture di dimensione intermedia (aree o servizi) di cui all'art. 4 della legge reg. 10/2000 saranno collocate nella 3° fascia economica del CCRL con attribuzione del 100% del valore economico stabilito per detta fascia (euro 23.240,00).

Le unità operative delle corrispondenti posizioni di collaborazione e coordinamento saranno collocate all'interno di un range tra il 60% e il 66% della misura economica attribuita al medesimo servizio o area (da euro 13.994,00 a euro 15.338,00).

L'Area AA.GG. è collocata nella 3° fascia economica del CCRL nella misura del 100% del massimo previsto (euro 23.240,00).

Il Servizio gazzetta Ufficiale è collocato nella 3° fascia economica del CCRL nella misura del 100% del massimo previsto (euro 23.240,00).

Le unità operative delle corrispondenti U.O.B. saranno collocate all'interno di un range tra il 50% e il 66% della misura economica attribuita al medesimo servizio o area (da euro 11.620,00 a euro 15.338,00).

Qualora la dotazione finanziaria degli appositi capitoli di spesa non risultasse capiente (a seguito delle variazioni di bilancio derivanti dalle modifiche apportate dal comitato ex art. 5, comma 1 del D.P. 5.12.2009 n. 12) sarà operata, per

l'esercizio finanziario di riferimento, una riduzione proporzionale dei compensi previsti per ciascuna delle strutture dell'ULL.

E' inoltre facoltà dell'Avvocato Generale riservare una parte, non superiore al 5%, delle risorse finanziarie assegnate ai fini della retribuzione di posizione, per la remunerazione di particolari incarichi comportanti rilevanti competenze professionali e/o particolari posizioni di responsabilità (incarico di vicario ecc.), fermo restando il tetto massimo ex art. 64 del CCRL previsto da ciascuna fascia retributiva

f.to Cons. Romeo Palma